

118

stato richiesto al Magistrato di pronunciarsi sulla estensione o meno, alle polizze di assicurazione, delle norme contenute nell'art. 1 del R. D. L. 3 gennaio 1944 n. 1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

Il Servizio Legale ha esaminato la questione e, per ovvie ragioni, riterrrebbe che non sia il caso di proseguire la causa e quindi riterrrebbe opportuno prendere in considerazione le richieste della parte avversaria, che si è dichiarata disposta a recedere dalla lite, qualora le venisse concesso il pagamento integrale dei valori di riduzione e almeno il 40% della parte residua. Si tratterebbe quindi di dover pagare per le tre polizze la complessiva somma di £ 59.145, in confronto dei capitali assicurati di £ 46.434. Ritiene che sia opportuna la proposta del Servizio circa la transazione e propone che questa sia basata su una percentuale del 50 o massimo 60%.

Il Comitato - Espone parere favorevole per una transazione sulla base del 50-